

Legge provinciale
recante modifica della legge sui servizi funerari dell'Austria Superiore del 1985
(modifica della legge sui servizi funerari dell'Austria Superiore 2024)

Il Landtag (Parlamento provinciale) dell'Austria Superiore delibera quanto segue:

Articolo I

La legge sui servizi funerari dell'Austria Superiore del 1985, Gazzetta ufficiale provinciale (LGBl.) n. 40/1985, come formulata dalla legge provinciale LGBl. n. 131/2021, è così modificata:

1. L'articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, recita:

"I feti nati morti come definiti all'articolo 8, paragrafo 1, punto 2, della legge sull'ostetricia, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) n. 310/1994, come redatta dalla legge federale BGBl. I n. 65/2022, sono anch'essi sottoposti a un'ispezione."

2. All'articolo 3, paragrafo 3, le parole "e aborti spontanei" sono soppresse.

3. All'articolo 3, paragrafo 4, le parole "società di servizi funerari autorizzate" [tedesco: konzessionierte Leichenbestattungsunternehmen] sono sostituite dalle parole "imprese di pompe funebri" [tedesco: Bestattungsunternehmen].

4. Gli articoli da 4 a 8 recitano:

"Articolo 4

Regole generali di condotta

(1) Ogni individuo è tenuto ad assistere il responsabile dell'ispezione nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali fornendo informazioni veritiere su qualsiasi circostanza rilevante per stabilire la causa del decesso. Ciò vale, in particolare, per i medici che hanno curato per ultimi il defunto.

(2) Ogni individuo è tenuto a seguire le istruzioni impartite dal responsabile dell'ispezione in relazione alla suddetta ispezione.

Articolo 5

Trasferimento della salma e divieto di alterare la salma

(1) Prima dell'ispezione, la salma può essere trasferita dal luogo del decesso o dal luogo di ritrovamento in un altro luogo idoneo all'ispezione, se:

1. il responsabile dell'ispezione non ha dubbi sul fatto che, per stabilire la causa del decesso, non sia necessario che la salma rimanga nel luogo del decesso o nel luogo di ritrovamento e acconsente al suo trasferimento; oppure
2. un medico autorizzato a praticare la professione medica o a svolgere attività mediche di emergenza in Austria accerta, conformemente allo stato attuale della scienza medica, l'avvenuto decesso, non ha dubbi sul fatto che, per stabilire la causa del decesso, non sia necessario che la salma rimanga nel luogo del decesso o nel luogo di ritrovamento, acconsente al trasferimento della salma e ne attesta il decesso. La conferma scritta deve essere inviata al responsabile dell'ispezione.

(2) Le alterazioni della salma, in particolare la pulizia, nonché la vestizione, la preparazione e la collocazione in una bara, possono essere apportate prima dell'ispezione solo con il consenso del responsabile dell'ispezione o del medico di cui al paragrafo 1, punto 2. Quest'ultimo deve documentare ciò mediante conferma scritta destinata al responsabile dell'ispezione.

(3) In deroga ai paragrafi 1 e 2, la salma deve essere tenuta in una posizione inalterata in attesa dello svolgimento di indagini o ordini ufficiali, se il medico che ha accertato il decesso esprime preoccupazioni specifiche sul fatto che non si tratti di una morte naturale. Ciò non si applica se la posizione della salma deve essere modificata per validi motivi.

Articolo 6

Esecuzione dell'ispezione

(1) Il responsabile dell'ispezione effettua l'ispezione entro 24 ore dal ricevimento della notifica di decesso.

(2) Il responsabile dell'ispezione deve accertare, conformemente allo stato attuale della scienza medica, il decesso, se i risultati della sua ispezione corrispondono alle informazioni fornite dai parenti o dai prestatori di assistenza o alle informazioni fornite dai medici che hanno curato per ultimi il defunto e, infine, se è possibile escludere qualsiasi sospetto di coinvolgimento di terzi nel decesso.

Articolo 7

Misure in caso di decessi particolari

(1) Se si sospetta una morte non naturale, il responsabile dell'ispezione ne informa immediatamente la procura competente o la polizia giudiziaria.

(2) Nel caso in cui le circostanze non corrispondano a quelle di cui al paragrafo 1, il responsabile dell'ispezione comunica il decesso all'autorità quanto prima se:

1. la causa del decesso non può essere stabilita e non vi è alcuna ragionevole supposizione circa la causa del decesso; oppure
2. ci sono altre circostanze che rendono necessaria un'autopsia ufficiale della salma (articolo 10, paragrafo 1).

(3) In caso di decesso a seguito di una malattia soggetta a denuncia e trasmissibile, il medico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, deve notificarlo all'impresa di pompe funebri e informare i presenti delle misure igieniche immediatamente auspicabili.

Articolo 8

Certificato di ispezione

(1) Il responsabile dell'ispezione rilascia un certificato di ispezione per l'ispezione effettuata. Il certificato di ispezione deve specificare chiaramente i seguenti elementi:

1. l'identità del defunto (almeno nome e cognome, sesso e data di nascita);
2. la causa accertata o presunta del decesso;
3. il luogo del decesso o di ritrovamento della salma;
4. l'ora stabilita o presunta in cui si è verificato il decesso;
5. se è stata accertata l'infettività della salma;
6. se e quali preoccupazioni igienico-sanitarie impediscono il trasferimento della salma (ad esempio a causa del rischio di malattia).

(2) Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, il certificato di ispezione non può essere rilasciato prima che il giudice o l'autorità abbia dichiarato di non avere motivo di intervenire.

(3) Ciascuno dei seguenti soggetti riceve un certificato di ispezione:

1. il comune in cui si è verificato il decesso o il ritrovamento della salma;
2. l'operatore della struttura funeraria in cui si svolge il funerale (articolo 18, paragrafo 2, e articolo 20, paragrafo 2).

(4) Il responsabile dell'ispezione consegna o provvede alla consegna del certificato di ispezione di cui al paragrafo 3, punto 2, all'impresa di pompe funebri responsabile. L'impresa di pompe funebri trasmette il certificato di ispezione all'operatore della struttura funeraria interessata.

(5) Il certificato di ispezione è conservato dal comune per almeno dieci anni. Il comune concede, su richiesta, ai parenti più stretti (articolo 10, paragrafo 5) l'accesso al certificato di ispezione, di cui essi possono produrre o far produrre copie a loro spese."

5. All'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 recitano:

"(1) Se le condizioni per ordinare un'autopsia da parte della procura non sono soddisfatte, l'autorità ordina un'autopsia della salma qualora essa sia necessaria per chiarire la causa del decesso per importanti motivi relativi all'assistenza sanitaria pubblica e la causa del decesso non possa essere stabilita in altro modo.

(2) La presente legge non pregiudica le disposizioni relative alle autopsie negli ospedali (articolo 49 della legge sugli ospedali dell'Austria Superiore del 1997) e le disposizioni relative alle autopsie nei procedimenti penali."

6. La terza frase dell'articolo 10, paragrafo 5, è soppressa.

7. All'articolo 13, paragrafo 1, le parole "(ad esempio, puntura cardiaca, apertura dei vasi sanguigni)" sono soppresse.

8. *L'articolo 14 recita:*

**"Articolo 14
Tanatoprassi**

Il trattamento di tanatoprassi può essere effettuato solo in locali idonei dopo l'ispezione. L'esecuzione della tanatoprassi è comunicata dall'impresa di pompe funebri all'operatore della struttura funeraria in cui la salma sarà tumulata o cremata."

9. *L'articolo 15 recita:*

**"Articolo 15
Tumulazione obbligatoria**

(1) Tutte le salme sono tumulate dopo 48 ore e prima che siano trascorse 96 ore dal decesso. Se sono disponibili adeguate strutture di refrigerazione o di conservazione, la salma è tumulata prima che siano trascorsi dieci giorni dal decesso. La tumulazione successiva può essere effettuata solo se la salma è messa a disposizione di un istituto universitario anatomico o con l'autorizzazione del sindaco. L'autorizzazione è concessa se non vi sono preoccupazioni igienico-sanitarie che impediscono la tumulazione successiva ed è garantito il rispetto del defunto. Se necessario per evitare rischi per la salute e per garantire il rispetto del defunto, l'autorizzazione è corredata di adeguati vincoli e condizioni.

(2) Indipendentemente da chi è tenuto a coprire le spese funerarie, i parenti più stretti del defunto devono occuparsi della sepoltura. Se non vi sono parenti più stretti o se non adempiono al loro dovere a tempo debito, la sepoltura deve essere organizzata dal comune in cui si è verificato il decesso o, se non è possibile determinarlo, dal comune in cui è stata ritrovata la salma. Il comune può notificare a un istituto universitario anatomico situato in Austria la possibilità di disporre della salma a proprie spese, a meno che ciò non sia vietato dalle disposizioni del paragrafo 3.

(3) La messa a disposizione di una salma a un istituto universitario anatomico è vietata se:

1. il comune ha ricevuto una dichiarazione scritta dal defunto o dal suo rappresentante legale, in cui tale disposizione è espressamente esclusa;
2. tale disposizione ostacolerebbe qualsiasi autopsia che possa essere ordinata; oppure
3. le preoccupazioni igienico-sanitarie impediscono tale disposizione.

(4) Le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 5, sono considerate i parenti più stretti ai fini del paragrafo 2. L'obbligo di occuparsi della sepoltura spetta loro nell'ordine in cui sono elencate all'articolo 10, paragrafo 5.

(5) Se, ai sensi del paragrafo 2, il comune ha organizzato la sepoltura, esso può proporre ricorso contro la persona responsabile della sepoltura ai sensi del paragrafo 4. Se l'obbligo di cui al paragrafo 4 si applica a più persone, esse sono responsabili in solido. Se le spese non sono pagate dopo una richiesta corrispondente da parte del comune, queste possono essere imposte con decisione ufficiale.

(6) L'obbligo di sepoltura sussiste anche nel caso di feti nati morti e aborti spontanei, parti di cadaveri e parti del corpo umano recise. Questi devono essere consegnati

all'impresa di pompe funebri dal medico che ha prestato il trattamento o dall'ente di gestione dell'ospedale. Riguardo a tutti gli altri aspetti si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 2.

(7) In deroga al paragrafo 6, i feti nati morti e gli aborti spontanei, le parti di cadaveri e le parti del corpo umano recise possono essere conservati in modo igienico nell'ambito della pratica medica o dell'esercizio di un ospedale e successivamente inviati a fini di sepoltura collettiva conformemente all'articolo 17, paragrafo 3."

10. All'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"La preparazione della salma nel luogo del decesso è consentita senza il consenso del responsabile dell'ispezione fino a 24 ore dopo il decesso."

11. L'articolo 17 è modificato come segue:

"Articolo 17

Determinazione del tipo di sepoltura e del luogo di sepoltura

(1) I tipi di sepoltura possibili sono l'inumazione (sepoltura nel terreno o tumulazione in una tomba) o la cremazione.

(2) Il tipo e il luogo di sepoltura sono conformi alla volontà del defunto. Se non vi è una volontà chiaramente identificabile del defunto o se è impossibile eseguirla, la persona che, in base all'obbligo di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, organizza effettivamente la sepoltura, può determinare il tipo e il luogo di sepoltura.

(3) Per i feti nati morti o gli aborti spontanei, le parti di cadaveri e le parti del corpo umano recise, la sepoltura collettiva (inumazione o cremazione) è consentita, ma la sepoltura insieme a un'altra salma è vietata.

(4) In deroga al paragrafo 3, è consentita la sepoltura collettiva di un feto nato morto o di un aborto spontaneo con la madre deceduta."

12. Il titolo dell'articolo 18 recita:

"Inumazione"

13. All'articolo 20, i paragrafi da 2 a 4 recitano:

"(2) Una salma può essere incenerita solo se la cremazione è stata determinata come tipo di sepoltura ed è stato prodotto il certificato di ispezione.

(3) Tutti i resti di una salma incenerita devono essere contenuti in un'urna. Questa deve essere etichettata in modo tale che la salma da cui provengono le ceneri possa essere determinata.

(4) La disposizione di cui al paragrafo 3, seconda frase, non si applica alle sepolture collettive ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, o alle ceneri di parti di cadaveri e parti del corpo umano recise incenerite separatamente."

14. All'articolo 20, dopo il paragrafo 4, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"(5) A meno che il defunto non abbia impartito un'istruzione contraria, la società di cremazione può, su richiesta del coniuge, del partner civile, del partner convivente, di un figlio o di un genitore, prelevare una piccola frazione delle ceneri dall'urna e consegnarla al parente in memoria del defunto. Anche in caso di più richieste di prelievo di parte delle ceneri, solo una piccola frazione può essere prelevata in totale."

15. L'articolo 21 recita:

"Articolo 21

Tumulazione di urne e dispersione di ceneri nei cimiteri e nei siti cinerari

(1) L'urna contenente le ceneri è tumulata in un cimitero o in un sito cinerario, a meno che non sia consentita un'eccezione ai sensi dell'articolo 21 bis. L'urna deve essere consegnata dalla società di cremazione direttamente all'operatore della struttura funeraria interessata o all'impresa di pompe funebri autorizzata.

(2) In deroga al paragrafo 1, l'urna può essere consegnata direttamente al responsabile della tumulazione previa conferma della consegna all'operatore del cimitero o del sito cinerario.

(3) L'urna deve essere conservata con dignità e rispetto fino alla tumulazione.

(4) La tumulazione di un'urna in un corpo idrico è consentito solo se:

1. il cimitero o il campo cinerario si trova direttamente sulla riva di un corso d'acqua e da lì l'urna viene immersa nell'acqua; e
2. la natura dell'urna e del corso d'acqua garantisce un'immersione immediata e completa dell'urna; e
3. l'urna è fatta di un materiale che si dissolve rapidamente in acqua.

(5) La dispersione delle ceneri è consentita solo in un prato designato a tal fine in un cimitero o in un campo cinerario."

16. Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente articolo 21 bis:

"Articolo 21 bis

Tumulazione e conservazione dell'urna al di fuori dei cimiteri e dei siti cinerari

(1) La tumulazione o la conservazione di un'urna al di fuori di una struttura funeraria di cui all'articolo 21, paragrafo 1, richiede l'autorizzazione del comune in cui l'urna sarà tumulata o conservata. L'autorizzazione è rilasciata, soggetta agli annessi vincoli e condizioni necessari, se:

1. la consegna dell'urna e il metodo di tumulazione o conservazione dell'urna corrispondono alla volontà del defunto documentata per iscritto o il richiedente produce il mutuo consenso scritto del coniuge, del partner civile, del partner

convivente, dei figli, dei fratelli e dei genitori del defunto, a condizione che l'ottenimento di tale consenso sia ragionevole; e

2. la tumulazione o la conservazione prevista dell'urna tratta il defunto con dignità e rispetto, in particolare l'urna non è tumulata o conservata in un luogo generalmente accessibile.

(2) L'urna è consegnata dalla società di cremazione alla persona a cui è stata concessa l'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 o una corrispondente autorizzazione ai sensi di altra legislazione provinciale, previa presentazione dell'avviso di autorizzazione. Se la tumulazione dell'urna al di fuori di una struttura funeraria non è soggetta ad autorizzazione in una provincia federale, l'urna può anche essere consegnata alle persone responsabili di occuparsi della tumulazione.

(3) In caso di trasferimento in uno Stato in cui non sussiste l'obbligo di collocare le urne in un cimitero, una conferma corrispondente (ad esempio dall'ambasciata o dalla rappresentanza consolare) deve essere fornita alla società di cremazione prima della consegna dell'urna.

(4) Non è consentito immergere l'urna in un corso d'acqua o spargere le ceneri.

(5) Una frazione di ceneri prelevata conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, non può essere conservata, sepolta o sparsa al di fuori di una struttura funeraria in luoghi generalmente accessibili."

17. All'articolo 22, paragrafo 1, dopo le parole "autopsia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4" sono inserite le parole "o tanatoprassi".

18. L'articolo 22, paragrafo 3, è soppresso.

19. L'articolo 22, paragrafo 5, recita:

"(5) Per quanto riguarda il trasferimento di salme all'estero, si fa riferimento alle disposizioni della convenzione internazionale concernente il trasporto delle salme, BGBl. n. 118/1958 e dell'accordo sul trasferimento delle persone decedute, BGBl. n. 515/1978."

20. All'articolo 22, paragrafo 7, le parole "società di servizi funerari" sono sostituite dalle parole "impresa di pompe funebri" e l'ultima frase è soppressa.

21. All'articolo 24, paragrafo 1, la designazione (1) è soppressa e le parole "società di servizi funerari autorizzate" sono sostituite dalle parole "imprese di pompe funebri".

22. L'articolo 24, paragrafo 2, è soppresso.

23. *L'articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, recita:*

"Il lasciapassare per il trasbordo di una salma e il certificato di morte sono consegnati all'impresa di pompe funebri richiedente."

24. *L'articolo 25, paragrafo 3, recita:*

"(3) L'impresa di pompe funebri che effettua il trasferimento della salma, dopo la sua ricezione nel luogo di destinazione, invia il lasciapassare per il trasbordo di una salma all'autorità competente per tale luogo."

25. *All'articolo 25, paragrafo 4, l'ortografia della parola tedesca per lasciapassare per il trasbordo di una salma è modificata da "Leichenpaß" a "Leichenpass".*

26. *All'articolo 27, il riferimento "articolo 22, paragrafi da 3 a 7" è sostituito dal riferimento "articolo 22, paragrafi da 4 a 7" e il riferimento "articolo 24, paragrafo 1" è sostituito dal riferimento "articolo 24".*

27. *L'articolo 29 bis è soppresso.*

28. *All'articolo 31, i paragrafi 1 e 2 recitano:*

"(1) L'istituzione, la modifica sostanziale e l'interruzione parziale o totale di una struttura funeraria devono essere approvate dall'autorità.

(2) Alla domanda di istituzione o di modifica sostanziale devono essere allegati i seguenti documenti (una copia è sufficiente in caso di presentazione elettronica):

1. una planimetria e un piano di progettazione in scala in duplice copia;
2. una descrizione del progetto da parte di un esperto edile autorizzato in duplice copia;
3. una prova del diritto permanente di disposizione se l'immobile non è di proprietà del richiedente;
4. nel caso dei cimiteri, una relazione geologica sulle condizioni del suolo e delle acque sotterranee per verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, punto 6; e
5. nel caso degli impianti di cremazione, una descrizione del funzionamento, che contiene in ogni caso informazioni dettagliate sul processo di incenerimento fino alla conservazione delle ceneri."

29. *All'articolo 31, paragrafo 3, la parte introduttiva della frase recita:*

"L'autorizzazione all'istituzione o alla modifica sostanziale è rilasciata, soggetta agli annessi vincoli e condizioni necessari, se:".

30. *All'articolo 31, paragrafo 3, i punti da 6 a 9 recitano:*

- "6. nel caso dei cimiteri, la qualità del suolo è adeguata per quanto riguarda le condizioni di decomposizione e non è previsto alcun deterioramento delle acque sotterranee, in particolare degli impianti di approvvigionamento di acqua potabile in uso;
7. nel caso di cimiteri o impianti di cremazione, vi è un obitorio (mortuario) o l'uso di tale spazio è garantito da un accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2;
8. nel caso degli impianti di cremazione, la tecnologia deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione, delle misure di riduzione delle emissioni e del monitoraggio delle emissioni, rispecchiando lo stato dell'arte al momento dell'autorizzazione;
9. è garantito un corretto smaltimento dei rifiuti."

31. *Dopo l'articolo 31, paragrafo 4, è inserito il seguente paragrafo 4 bis:*

"(4 bis) Il titolare dell'autorizzazione tiene registri relativi al monitoraggio delle emissioni, li conserva per cinque anni e li presenta all'autorità su sua richiesta."

32. *All'articolo 31, paragrafo 6, è aggiunta la frase seguente:*

"Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al trasferimento del diritto permanente di disposizione."

33. *All'articolo 31, dopo il paragrafo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 8:*

"(8) L'autorità ha il diritto di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso che le strutture funerarie e gli obitori (mortuari) siano conformi alle disposizioni della presente legge provinciale. Se vengono riscontrate carenze, il titolare dell'autorizzazione è invitato per iscritto a porvi rimedio entro un termine ragionevole."

34. *L'articolo 32, paragrafo 1, recita come segue:*

"(1) L'istituzione e la modifica sostanziale di un obitorio (mortuario) richiedono l'autorizzazione dell'autorità. L'autorizzazione è rilasciata, soggetta agli annessi vincoli e condizioni necessari, se:

1. l'obitorio (mortuario) soddisfa i requisiti di dignità e rispetto;
2. non vi sono preoccupazioni igienico-sanitarie;
3. l'obitorio (mortuario) è abbastanza grande che, con mortalità a tassi abituali, tutte le salme che non possono essere preparate in un altro luogo, possono essere preparate in esso; e

4. l'obitorio (mortuario) si trova almeno nelle vicinanze del cimitero o dell'impianto di cremazione."

35. All'articolo 33, paragrafo 1, l'ultima frase è soppressa.

36. All'articolo 33, paragrafo 2, punto 2, la parola "congiunti" è sostituita dalla parola "parenti".

37. All'articolo 33, paragrafo 3, l'ultima frase è soppressa.

38. All'articolo 39, paragrafo 1, l'importo "220 EUR" è sostituito dall'importo "3 000 EUR" e l'ultima frase è soppressa.

39. L'articolo 40, punto 2, recita:

"2. la partecipazione del comune all'esecuzione dell'autopsia (articolo 11, paragrafo 2) e la partecipazione del responsabile dell'ispezione all'esecuzione dell'autopsia (articolo 11, paragrafo 1);".

40. L'articolo 41 è modificato come segue:

"Articolo 41

Disposizione in materia di interpretazione

Nella misura in cui le disposizioni della presente legge provinciale riguardano la sfera di competenza del governo federale, in particolare in materia di diritto commerciale, epidemico, di benessere delle vittime di guerra o di diritto penale, esse non sono interpretate come aventi alcun effetto giuridico al di fuori della competenza della provincia."

Articolo II

La presente legge provinciale entrerà in vigore alla fine del giorno in cui è promulgata nella Gazzetta provinciale dell'Austria Superiore (Landesgesetzblatt für Oberösterreich).